



PROVINCIA DI VERONA

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI PERSONALE DOCENTE PRESSO I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI VERONA, PER L'ANNO FORMATIVO 2011/2012.

Art. 1 INDIZIONE DELLA SELEZIONE

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3102 del 21 Luglio 2011, è indetta una selezione pubblica per titoli ai fini della formazione di graduatorie da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di personale docente per i Centri di Formazione Professionale provinciali, per l'anno formativo 2011/2012.

La retribuzione annua lorda è di € 30.148,60 cat. C1 e € 32.800,00 cat. D1 – da rapportarsi al periodo di effettivo servizio compresi di tutti gli oneri a carico dell'Ente.

La selezione è bandita per le seguenti classi di concorso:

Classi di concorso	Discipline di insegnamento	Categoria di inquadramento
29/A	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (una cattedra part-time)	D
49/A	MATEMATICA E FISICA (una cattedra part-time)	D
50/A	MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO (una cattedra part-time)	D
32/C	LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO (una cattedra full time)	C
	SOSTEGNO AD ALLIEVI CERTIFICATI SECONDO LA LEGGE 104/92 (Laurea in Psicologia ed equipollenti unite ad esperienza documentata) (una cattedra part-time)	D

Art. 2 REQUISITI

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni di legge;
- 2) il godimento dei diritti politici;
- 3) non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego;
- 4) non essere mai stato destituito e/o dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ovvero in caso affermativo specificare i motivi;
- 5) l'idoneità fisica per svolgere l'impiego¹;
- 6) il possesso di Laurea o Diploma che dà accesso all'insegnamento, previsto dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 e successive integrazioni e modifiche; lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. N° 22 del 9 febbraio 2005, e lauree magistrali dichiarate corrispondenti alle predette ai sensi del D.I. Del 9 luglio 2009 per l'accesso a classi di concorso delle scuole secondarie di II° grado.

¹ L'art. 1 della legge 28 marzo 1991 n. 120 stabilisce che i non vedenti non possono in nessun caso essere ammessi ai concorsi perché non capaci a svolgere mansioni come quelle prescritte per questo concorso. Coloro che sono in posizione di invalidità devono essere capaci di svolgere le mansioni loro affidate. In ogni caso, il tipo e l'entità di invalidità non devono mettere a repentaglio la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro o danneggiare la sicurezza degli impianti.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono essere in possesso dei seguenti requisiti²:

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;
- possesso di uno dei suddetti titoli italiani oppure titolo di studio conseguito all'estero per il quale sia stata dichiarata, dall'autorità competente, l'equipollenza con uno dei titoli di studio italiani richiesti dal presente bando.

I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda³.

Per la partecipazione alla selezione si prescinde dal limite di età.

Art. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato "A" al presente bando, al Centro di Formazione Professionale di Verona - via Belgio 6 - 37135 Verona oppure al Centro di Formazione Professionale di Zevio - via Aldo Moro, 40 - 37059 Zevio (VR) entro le ore **12.00** del **29 AGOSTO 2011**; le domande devono essere recapitate per posta, mediante raccomandata A/R; in questo caso si precisa che ai fini del rispetto del termine sopra indicato **non si tiene conto della spedizione**, ma dell'effettiva ricezione del plico. Andranno compilati tutti gli allegati dalla lettera A alla lettera E. La busta contenente la domanda e i documenti deve avere sulla facciata in cui è scritto l'indirizzo, l'indicazione "contiene domanda per selezione pubblica" con specificata la selezione relativa. La domanda potrà, comunque, essere presentata direttamente ai Centri di Formazione Professionale suddetti, nell'orario 9.00/13.00 nei giorni dal lunedì al venerdì, che rilasceranno la relativa ricevuta.

Va presentata una domanda per ogni singola classe di concorso. (la corrispondenza tra le classi di concorso ed i titoli di riferimento può essere visionata c/o il sito del MIUR.

Alla domanda dovrà essere **allegata obbligatoriamente in originale** la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso di 10,33 euro, con l'indicazione del debitore e della causale, da effettuarsi:

- presso qualsiasi banca del circuito UniCredit (UniCredit Banca – UniCredit Banca d'Impresa – UniCredit Private Banking) con versamento presso UniCredit Banca - codice IBAN:
IT 18 L 02008 11725 00000 3598484
- presso banche che non fanno parte del gruppo UniCredit con versamento presso UniCredit Banca S.p.A., Piazza R. Simoni 8 - 37100 Verona - codice IBAN:
IT 18 L 02008 11725 00000 3598484

Tale tassa in nessun caso verrà rimborsata.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 ESCLUSIONE

La presentazione della domanda fuori termine, la mancata sottoscrizione della stessa, la mancanza o l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio richiesto, la mancata presentazione della ricevuta di versamento della tassa di concorso, comportano

² Vedi l'articolo 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e l'articolo 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994.

³ La falsità delle dichiarazioni rese al fine dell'ammissione alla selezione, comporteranno la decadenza dell'interessato dall'assunzione che fosse eventualmente disposta.

l'esclusione, che potrà essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dell'Amministrazione e comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. Titoli di accesso

Vengono attribuiti 12 punti + 0.50 per ogni voto superiore a 76/110 per la laurea; per la votazione di 110/110 con lode si aggiungono 4 punti. Nella tabella sotto riportata sono indicati i punti da attribuire ai voti riportati su base 110, su base 100 e su base 60. I voti di diploma espressi in decimi corrispondono a quelli della colonna dei 100/mi con virgola spostata a sinistra di un posto.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli richiesti per l'accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

VOTI DI LAUREA O DIPLOMA E RELATIVO PUNTEGGIO					
VOTO (in 110/mi)	PUNTI	VOTO (in 100/mi)	PUNTI	VOTO (in 60/mi)	PUNTI
DA 66 A 76	12	DA 60 A 69	12	DA 36 A 41	12
77	12.50	70	12.50	42	12.50
78	13	71	13	43	13.50
79	13.50	72	13.50	44	14.50
80	14	73	14	45	15.50
81	14.50	74	14.50	46	16
82	15	75	15.50	47	17
83	15.50	76	16	48	18
84	16	77	16.50	49	19
85	16.50	78	17	50	20
86	17	79	17.50	51	21
87	17.50	80	18	52	21.50
88	18	81	18.50	53	22.50
89	18.50	82	19	54	23.50
90	19	83	19.50	55	24.50
91	19.50	84	20	56	25.50
92	20	85	21	57	26.50
93	20.50	86	21.50	58	27
94	21	87	22	59	28
95	21.50	88	22.50	60	29
96	22	89	23		
97	22.50	90	23.50		
98	23	91	24		
99	23.50	92	24.50		
100	24	93	25		
101	24.50	94	25.50		
102	25	95	26.50		
103	25.50	96	27		
104	26	97	27.50		
105	26.50	98	28		
106	27	99	28.50		
107	27.50	100	29		
108	28				
109	28.50				
110	29				
110/lode	33.00				

B. Titoli di studio

PUNTI 3:

- per ogni specializzazione post-universitaria di durata almeno biennale, se attinente alla disciplina di insegnamento;
- per ogni dottorato di ricerca inerente alla disciplina di insegnamento;
- per ogni diploma di laurea attinente alla disciplina di insegnamento (solo per le classi di concorso ove è previsto l'accesso con diploma di scuola media superiore);

PUNTI 1:

- per ogni diploma di laurea breve (solo per le classi di concorso ove è previsto l'accesso con diploma di scuola media superiore) se attinente alla disciplina di insegnamento;
- per ogni diploma di laurea non attinente alla disciplina di insegnamento (solo per le classi di concorso ove è previsto l'accesso con diploma di scuola media superiore);
- per ogni abilitazione all'insegnamento delle discipline relative alla classe di concorso;
- per ogni attestazione IFTS biennale – Istruzione formazione tecnica superiore, attinente alla disciplina di insegnamento;

PUNTI 0.5:

- per ogni attestato regionale di qualifica o specializzazione professionale attinente le discipline di insegnamento.

C. Titoli di servizio

PUNTI 1 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, per insegnamenti relativi alla classe di concorso per la quale si chiede l'inserimento in graduatoria, svolti presso i Centri di Formazione Professionale.

PUNTI 0,5 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, per insegnamenti relativi alla classe di concorso per la quale si chiede l'inserimento in graduatoria, svolti presso scuole o istituti di ogni ordine e grado.

PUNTI 0,5 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, per insegnamenti di discipline diverse da quelle relative alla classe di concorso per la quale si chiede l'inserimento in graduatoria, svolti presso i Centri di Formazione Professionale.

PUNTI 0,25 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, per insegnamenti di discipline diverse da quelle relative alla classe di concorso per la quale si chiede l'inserimento in graduatoria, svolti presso scuole o istituti di ogni ordine e grado.

D. Titoli vari

PUNTI 1 fino ad un massimo di punti 5:

- per ogni anno solare di attività lavorativa autonoma o subordinata effettivamente prestata (comunque retribuita o in qualsiasi modo remunerata) non relativa all'insegnamento, ma attinente la disciplina relativa alla classe di concorso per la quale si chiede l'inserimento in graduatoria; nel caso di attività lavorativa dello stesso tipo di durata infrannuale, per l'attribuzione del punteggio si applica quanto previsto dall'articolo 6.

PUNTI 0,25 fino ad un massimo di punti 5 ogni 30 ore di aggiornamento attinente le materie di insegnamento.

Art. 6 PRECISAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

I periodi per i quali sia prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, ad eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato all'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio (articolo 5 punto C) si devono:

- 1) sommare tutti i singoli periodi dei titoli di servizio dichiarati, suddividendoli per ogni disciplina di insegnamento, con il risultato complessivo in giorni;
- 2) il risultato ottenuto si trasforma in mesi (dividendo la somma dei giorni per l'indice 30) e l'eventuale frazione residua deve essere arrotondata per difetto (all'unità inferiore) fino a 15 giorni, per eccesso (all'unità superiore) dal 16esimo giorno al 30esimo giorno.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli vari (articolo 5 punto D riguardante l'attività lavorativa) si devono:

- 1) sommare tutti i singoli periodi di durata infrannuale, con il risultato complessivo in giorni;
- 2) il risultato ottenuto si trasforma in mesi (dividendo la somma dei giorni per l'indice 30) e l'eventuale frazione residua deve essere arrotondata per difetto (all'unità inferiore) fino a 15 giorni, per eccesso (all'unità superiore) dal 16esimo giorno al 30esimo giorno;
- 3) viene quindi attribuito 1/12 di punto per ogni mese ottenuto.

La partecipazione a commissioni d'esame (maturità) e lo svolgimento di corsi di recupero presso scuole o istituti pubblici o legalmente riconosciuti (se effettuati con rapporto di lavoro dipendente) devono essere conteggiati nella parte riservata ai TITOLI VARI.

Per periodi di servizio coincidenti, verrà valutato il servizio più vantaggioso per il candidato.

Art. 7 MODALITA' DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI

I titoli di cui all'art. 5.C e, limitatamente all'attività lavorativa 5.D, dovranno essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà⁴, (allegati B e C al presente bando).

Gli altri titoli dovranno essere dichiarati come da allegati D ed E

Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli e per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, come previsti negli allegati al presente bando, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione di quanto dichiarato.

Art. 8 GRADUATORIA DI MERITO

Il Responsabile del Servizio Centro Formazione Professionale formulerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei titoli. Con determinazione dirigenziale saranno approvati i verbali dell'istruttoria e verrà approvata la graduatoria generale di merito, tenuto conto, in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza che i candidati hanno dichiarato all'atto dell'iscrizione alla selezione⁵, (allegato F al presente bando). In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d'età.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo della Provincia di Verona, presso la sede in Via Santa Maria Antica, 1 e nel Sito Internet della Provincia stessa, e c/o i CFP provinciali.

La Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla formazione di una o più graduatorie relative alle materie di insegnamento di cui alla presente selezione.

Art. 9 NOMINA

I nominati dovranno assumere servizio entro il termine fissato nella comunicazione di nomina, presso le sedi dei Centri di Formazione Professionale dell'Amministrazione provinciale di Verona,

⁴ Vedi l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

⁵ Vedi l'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

previa presentazione in bollo del certificato di idoneità fisica alla mansione da svolgere, autocertificazione relativa a stati e fatti personali già presentati od eventualmente dichiarati e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Qualora non producano il documento o le dichiarazioni richieste o qualora non assumano servizio entro la data fissata, saranno considerati rinunciatari e quindi non si darà luogo all'assunzione.

L'assunzione a tempo determinato resta subordinata all'effettiva attivazione del corso cui si riferisce ciascuna graduatoria.

Art. 10 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Qualora emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese, il concorrente eventualmente nominato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 11 INFORMAZIONI

La Provincia di Verona, Servizio risorse umane, userà solo ai fini della selezione⁶, anche in forma automatizzata, i dati personali forniti dai candidati. Ogni candidato gode dei diritti di legge⁷ ed, in particolare, del diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

La Commissione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne⁸.

Copia del presente avviso è reperibile presso la sede della Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica 1, Verona, presso la sede di tutte le Province del Veneto, dei Comuni capoluogo della Regione Veneto e dei Comuni della Provincia di Verona. E' pubblicato sul sito internet www.provincia.verona.it.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - presso URP - Ufficio Relazione con il Pubblico, Via Delle Franceschine, 10 Verona, tel. 045 9288762.

Responsabile del procedimento, è il funzionario del Servizio Centri di Formazione Professionale dott. Fabio Forti.

Il dirigente
dott. Luigi Oliveri

⁶ Vedi l'articolo 3, del Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003.

⁷ Vedi gli articoli 7 e 8 del Decreto Legge testé citato

⁸ Vedi la legge 10 aprile 1991, n. 125.